

BGer 2C_362/2020 vom 27. April 2020

Bundesgericht, 2020-04-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_362_2020

FR: TF 2C_362/2020 du 27 avril 2020

IT: TF 2C_362/2020 del 27 aprile 2020

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 145 V 57 consid. 1 pag. 59; 144 II 184 consid. 1 pag. 186 e rispettivi rinvi).

E. 1.2

La questione di sapere se le firme figuranti sul ricorso sono originali o sono state fotocopiate (ciò che contravviene alle esigenze poste dall' art. 42 cpv. 1 LTF e implica che ai ricorrenti va fissato un termine, con la comminatoria dell'inammissibilità dell'impugnativa in caso di mancato ossequio [art. 42 cpv. 5 LTF], per sanare il vizio constatato), può in concreto rimanere irrisolta dato che, per i motivi esposti di seguito il gravame sfugge comunque ad un esame di merito.

E. 1.3

Si pone in seguito il problema della capacità processuale di A._____, il quale ha inoltrato personalmente il ricorso in esame. Come già rilevato dal Tribunale federale (sentenza 5F_3/2020 del 7 aprile 2020 consid. 5), con decisioni cautelari 30 settembre/1° ottobre 2019 e 9 dicembre 2019 l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha nominato in suo favore due curatori di rappresentanza giusta l' art. 394 CC nelle persone di F._____ e dell'avv. E._____, con il compito, in particolare, di rappresentare l'interessato nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi. Il quesito di sapere se, giusta l' art. 42 cpv. 5 LTF , l'allegato ricorsuale debba essere trasmesso loro per ratifica può tuttavia essere lasciato aperto, dato che, come già rilevato, il medesimo è inammissibile.

E. 1.4

I ricorrenti postulano la ricusa della Giudice delegata cantonale, criticando la maniera in cui ella ha condotto l'istruttoria della loro vertenza, rimproverandole tra l'altro

"l'evidente mancanza di equità procedurale (...)" , di non

"compiegare l'incarto alla Camera di protezione del Tribunale d'appello (...)" , di essersi

"arrogare (ta) il diritto di trattare l'atto con un'evasione procedurale con composizione monocratica aggravata (...)" , di avere un

"comportamento in violazione dei doveri di servizio ed ennesima dimostrazione di difetto d'apprezzamento giudiziario (...)" . Sennonché essi non sostengono di avere presentato tale domanda nel corso del procedimento cantonale, ragione per cui in applicazione del principio della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto, essi non possono ora prevalersene dopo l'emanazione della decisione impugnata, a loro sfavorevole (sentenza

1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.1 e rinvii che concerne proprio il qui ricorrente). A ciò va aggiunto che delle generiche critiche appellatorie di ricusazione di giudici e cancellieri della Corte cantonale sono in ogni caso inammissibili (sentenza 2C_527/2019 del 14 giugno 2019 consid. 1.6 e rinvio).

E. 1.5

In quanto i ricorrenti criticano, nella loro lettera aggiuntiva del 16 maggio 2020, l'agire della Commissione di disciplina degli avvocati, la questione esula dall'oggetto del litigio e sfugge pertanto ad un esame di merito.

E. 1.6

Nel loro ulteriore scritto del 27 maggio 2020 i ricorrenti domandano di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata. Essi invitano inoltre i Giudici federali della II Corte di diritto pubblico Seiler (Presidente), Zünd e Donzallaz nonché la Cancelliera Ieronimo Perroud ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.

Sennonché, come ben noto ai ricorrenti, per prassi costante, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43 con rinvii).

Inoltre, come già spiegato ai ricorrenti (sentenza 5D_63/2020 del 14 maggio 2020 consid. 3), la domanda di "astensione" dei già menzionati Giudici federali e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF . Dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito sfavorevole alla parte ricorrente non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). In tali circostanze, il ricorso può essere evaso dal Presidente della Corte adita e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista dall' art. 37 LTF (cfr. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2

a ed. 2014, n. 17 all'art. 36 e n. 13 all' art. 37 LTF). I Giudici federali Zünd e Donzallaz non sono in ogni modo chiamati a statuire sul rimedio all'esame.

E. 1.7

In ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnativa interposta in precedenza i ricorrenti sono legittimati a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo; le conclusioni con le quali essi domandano che venga eliminata la Commissione di disciplina, che sia aggiornato il Codice svizzero di deontologia, che venga ordinata la costituzione di un Tribunale straordinario sono pertanto inammissibili ed anche le critiche sollevate a sostegno di queste domande non vanno approfondite (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144). In quanto poi essi criticano l'operato di autorità e/o decisioni (denunce contro altri avvocati) del tutto estranee alle presente vertenza, anche in proposito il ricorso sfugge ad un esame di merito.

E. 2.1

Conformemente all' art. 42 LTF , per essere ammissibile il ricorso deve contenere, segnatamente, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380), perché quest'ultima leda il diritto

(cpv. 2). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286).

E. 2.2

Oggetto di disamina in questa sede è unicamente la decisione d'inammissibilità pronunciata dalla Giudice delegata del Tribunale amministrativo cantonale, altrimenti detto l'eventuale applicazione arbitraria del diritto procedurale cantonale. Come noto ai ricorrenti (sentenza 1C_12/2020 del 5 febbraio 2020 e rinvio), quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito (in casu per carenza di capacità processuale), l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame dato che, in caso di accoglimento del ricorso, la causa le verrebbe rinviata per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 187).

Ora il presente allegato ricorsuale nulla contiene al riguardo, segnatamente sull'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) dell'art. 24 cpv. 2 della legge del 13 febbraio 2012 sull'avvocatura (LAvv; RL/TI 951.100), secondo il quale il segnalante non ha qualità di parte nel procedimento. Accontentarsi di contestare l'operato degli avvocati da loro segnalati alla Commissione di disciplina degli avvocati rispettivamente quello della Commissione stessa non è all'evidenza sufficiente.

E. 2.3

Ne discende che in mancanza di un'argomentazione topica mediante la quale i ricorrenti si confrontano con l'esposizione dei motivi del Tribunale cantonale amministrativo il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 3

Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.